



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



Allegato A

REGIONE MOLISE

**ASSESSORATO POLITICHE AGRICOLE E AGROALIMENTARI -
PROGRAMMAZIONE FORESTALE - SVILUPPO RURALE - PESCA
PRODUTTIVA – TUTELA DELL'AMBIENTE**

AUTORITA' DI GESTIONE DEL PSR MOLISE 2014-2020

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE - MOLISE 2014-2020

CCI 2014IT06RDRP015

MISURA 13

**INDENNITÀ A FAVORE DELLE ZONE SOGGETTE A VINCOLI
NATURALI O AD ALTRI VINCOLI SPECIFICI**

SOTTOMISURA 13.1

PAGAMENTI COMPENSATIVI PER LE AREE MONTANE

**BANDO ATTUATIVO PER LA PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE DI SOSTEGNO/PAGAMENTO ANNO 2021**

Sommario

Articolo 1 – Obiettivi e finalità	3
Articolo 2 – Riferimenti normativi	4
Articolo 3 - Soggetti Beneficiari	6
Articolo 4 - Ambito territoriale	6
Articolo 5 - Condizioni di ammissibilità.....	8
Articolo 6 - Impegni	9
Articolo 7 - Agevolazioni Previste.....	11
Articolo 8 - Criteri di selezione.....	11
Articolo 9 - Dotazione finanziaria.....	12
Articolo 10 - Termini e modalità di presentazione delle domande.....	12
Articolo 11 - Altre informazioni sulla misura.....	13

ARTICOLO 1 – OBIETTIVI E FINALITÀ

1. Il presente bando attuativo regola l'applicazione della **Misura 13 – sottomisura 13.1** del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise (di seguito PSR-Molise) relativamente alla presentazione delle domande di sostegno/pagamento per l'annualità 2021.
2. La finalità del presente bando è quella di concedere un'indennità alle aziende agricole per ogni ettaro di superficie classificata montana rientrante nell'ambito amministrativo dei comuni di cui alla tabella presente al successivo articolo 4.
3. L'indennità prevista nel presente bando serve a compensare gli svantaggi fisici, delle aree montane dei comuni classificati montani, legati all'altitudine, alle pendenze ed alle condizioni orografiche del territorio che si traducono in:
 - presenza di condizioni climatiche più restrittive rappresentate da periodi di luce più brevi e da condizioni meteorologiche più variabili rendendo i periodi vegetativi delle piante più brevi;
 - presenza, anche nelle zone a minore altitudine, di pendii troppo ripidi per l'utilizzo delle macchine o che richiedono la dotazione di attrezzature specifiche altamente costose;
 - maggiori difficoltà di accesso ai fondi agricoli;
 - elevata frammentazione fondiaria anche all'interno delle stesse aziende dovuta alle caratteristiche orografiche del territorio ed alla presenza di barriere naturali;
 - maggiori rischi idrogeologici dovuti alle pendenze e ad una maggiore intensità delle piogge.
4. Tutti elementi che hanno un impatto negativo sulle performance delle attività agricole con conseguente riduzione dei redditi ed abbandono delle attività e del territorio. Questo si traduce in riflessi negativi sulla biodiversità e sui suoli come evidenziato nell'analisi SWOT del PSR Molise 2014-2020 dove emerge la tendenza ad una forte erosione della SAU soprattutto nei territori montani localizzati nei comuni classificati come completamente montani. Inoltre, l'abbandono ha effetti negativi anche sul piano idrogeologico, paesaggistico, economico e sociale. Un altro elemento chiave che caratterizza l'intervento 13.1 è quello che essendo finalizzato anche a ridurre il fenomeno dell'abbandono è indirizzato agli agricoltori attivi che hanno come fonte di reddito prevalente quello agricolo cioè agli imprenditori professionali o ai coltivatori diretti.
5. L'indennità compensativa non rappresenta in nessun modo una misura assistenziale, quanto un sostegno al reddito per agricoltori che vivono e lavorano nelle aree montane rientranti nel territorio amministrativo dei Comuni di cui alle tabelle presenti al successivo articolo 4 che vedono nell'agricoltura la fonte principale di reddito e che sono attivi nello sperimentare e diffondere nuove pratiche agronomiche, di allevamento e di gestione dei pascoli volte ad un utilizzo intelligente dei processi biologici ed ecologici così da avere un effetto congiunto di miglioramento delle produzioni e di gestione degli elementi di criticità e di pressione sulle risorse naturali provenienti anche da altri settori. È una misura che assume in tali aree particolare rilevanza in quanto:

- le pratiche agricole ordinarie sono fondamentali per il miglioramento e la conservazione della biodiversità, della fertilità e stabilità dei suoli, della salvaguardia delle risorse naturali dai rischi idrogeologici e degli incendi;
 - gli imprenditori agricoli hanno un ruolo centrale nella costruzione del capitale sociale e culturale delle aree rurali e nella loro vitalità;
 - la buona pratica di pascolamento che caratterizza le aziende zootecniche garantisce il mantenimento delle aree pascolive in buone condizioni prevenendone il degrado e l'impoverimento della biodiversità a vantaggio delle specie più aggressive.
6. Per l'importanza del ruolo espresso nei precedenti punti il bando è mirato a quei soggetti che hanno la sede aziendale nei comuni considerati montani, questo ad evidenziare la volontà di mantenere gli agricoltori sia come spazio lavorativo, sia come spazio di vita nei comuni caratterizzati dallo svantaggio montano. Per le stesse motivazioni si è deciso di limitare l'aiuto a quei soggetti la cui azienda ricade per oltre il 75% della SAU aziendale in aree montane. Lo svantaggio montano per tali condizioni è fortemente limitante rispetto a situazioni in cui l'agricoltore può contare su superfici aziendali classificate non montane in comuni non montani. Una limitazione che si ripercuote non solo sugli elementi economici (ad esempio produzioni limitate, premi PAC più bassi, costi maggiori che caratterizzano le aree montane rispetto alle non montane), ma anche sociali legati all'isolamento ed alle difficoltà di accesso ai servizi di base che caratterizzano i comuni montani della regione, riportati all'articolo 4, rispetto agli altri comuni regionali.

ARTICOLO 2 – RIFERIMENTI NORMATIVI

1. Il presente bando viene adottato in coerenza, conformità ed attuazione del PSR Molise 2014-2020 e dei suoi atti delegati e della seguente normativa:
 - Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio
 - Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, **art. 31** – Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, e art. 32 – Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici – paragrafo 1, lett. a) e paragrafo 2;
 - Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

- Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 2393/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, art. 1, comma 13, lettere a) e b);
- Regolamento (UE) n. 288 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 febbraio 2019 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda alcune norme sui pagamenti diretti e sul sostegno allo sviluppo rurale per gli anni 2019 e 2020.
- il Regolamento (UE) 2020/2220 Parlamento Europeo e Del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/73 della Commissione del 26 gennaio 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate – art. 3, paragrafi 3, 4 e 5;
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 5465 del 07 giugno 2018, recante “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013”.
- Circolare AGEA “area coordinamento” n. 49236 13524 del 8 giugno 2018 – Agricoltore in attività - Reg. (UE) n. 2017/2393 (regolamento omnibus) e DM 7 giugno 2018 n. 5465 – modificazione della circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.121 del 1 marzo 2016;
- Istruzioni Operative n. 13 prot. ORPUM 0011779 del 19/2/2021 avente ad oggetto “Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 – Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2021”;

Istruzioni Operative n. 30 prot. ORPUM 0022481 del 30/3/2021, quale *errata corrige alle istruzioni operative n. 13 del 19 febbraio 2021*;

- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 2588 del 10 marzo 2020 e s.m.i. Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”;
- Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise – CCI 2014IT06RDRP015, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 4623 del 02.07.2015 e modificato da ultimo con decisione C(2020) 8742 final del 3 dicembre 2020 , di cui gli allegati, contenenti l’elenco dei comuni completamente montani, sono parte integrante.

ARTICOLO 3 - SOGGETTI BENEFICIARI

1. Agricoltori, sia singoli che associati, “in attività”, così come definito dall’art. 9 del Reg. (UE) 1307/2013, dagli artt. 10 e ss del Reg. (UE) n. 639/2014, dall’art. 3 del Decreto Mipaaf n. 5465/2018 e dalla Circolare AGEA Coordinamento n. ACIU.2016. 121 del 01/03/2016 e s.m.i., che tassativamente e contemporaneamente abbiano i seguenti requisiti:
 - a) iscrizione all’INPS come Coltivatori Diretti (CD) o Imprenditori Agricoli Professionali (IAP);
 - b) sede legale con centro aziendale o stalla per le aziende zootecniche nella Regione Molise;
 - c) conducano superfici agricole montane ricomprese nei comuni individuati nel successivo art. 4.

ARTICOLO 4 - AMBITO TERRITORIALE

1. L’ambito territoriale è costituito dalle aree montane ai sensi dell’art. 32 par. 1 lettera a) e paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 1305/2013 localizzate esclusivamente nei comuni classificati come montani di cui alle tabelle seguenti. I territori presenti in Comuni diversi da quelli individuati nelle tabelle successive non sono eleggibili all’aiuto in quanto la delimitazione richiesta dal regolamento è per area amministrativa ed inoltre per tali comuni non esistono evidenze che consentono di classificare le aree agricole comunali come montane neppure parzialmente.
2. Nel caso dei comuni completamente montani sono eleggibili a premio tutti i fogli e tutte le particelle del comune. Nei comuni, invece, classificati come parzialmente montani sono eleggibili solo i fogli, o le particelle, classificati montani.
3. Le particelle classificate montane sono quelle che nei fascicoli aziendali riportano la codifica «18» nella colonna «*zona svantaggiata*»; il valore «18» indica art. 18 del

regolamento CE 1257/99 ovvero significa che la particella è classificata come zona di montagna (codifica utilizzata anche dal recente DM del Mipaaf, n. 6277 del 08.06.2020, in GURI n. 155 del 20.06.2020).

4. La codifica «18», di cui al precedente comma, è utilizzata dal sistema informatico G.T.S. - Gestione Territori Svantaggiati del SIAN.

Elenco Comuni montani					
<i>Provincia di Campobasso</i>					
1	Baranello	22	Guardialfiera	43	Riccia
2	Boiano	23	Guardiaregia	44	Ripabottoni
3	Busso	24	Jelsi	45	Ripalimosani
4	Campochiaro	25	Limosano	46	Roccapivara
5	Campodipietra	26	Lucito	47	Salcito
6	Campolieto	27	Lupara	48	San Biase
7	Casacalenda	28	Macchia Valfortore	49	San Felice del Molise
8	Casalciprano	29	Mafalda	50	San Giovanni in Galdo
9	Castelbottaccio	30	Matrice	51	San Giuliano del Sannio
10	Castellino del Biferno	31	Mirabello Sannitico	52	San Massimo
11	Castelmauro	32	Molise	53	San Polo Matese
12	Castropignano	33	Monacilioni	54	Sant'Angelo Limosano
13	Cercemaggiore	34	Montagano	55	Sant'Elia a Pianisi
14	Cercepiccola	35	Montefalcone nel Sannio	56	Sepino
15	Civitacampomarano	36	Montemitro	57	Spinete
16	Colle d'Anchise	37	Morrone del Sannio	58	Torella del Sannio
17	Duronia	38	Oratino	59	Toro
18	Ferrazzano	39	Petrella Tifernina	60	Trivento
19	Fossalto	40	Pietracatella	61	Tufara
20	Gambatesa	41	Pietracupa	62	Vinchiaturro
21	Gildone	42	Provvidenti		

Elenco Comuni Montani					
<i>Provincia di Isernia</i>					
63	Acquaviva d'Isernia	80	Conca Casale	97	Pietrabbondante
64	Agnone	81	Filignano	98	Pizzone
65	Bagnoli del Trigno	82	Forlì del Sannio	99	Poggio Sannita
66	Belmonte del Sannio	83	Fornelli	100	Rionero Sannitico
67	Cantalupo nel Sannio	84	Frosolone	101	Roccamandolfi
68	Capracotta	85	Isernia	102	Roccasicura
69	Carovilli	86	Longano	103	Rocchetta a Volturno
70	Carpinone	87	Macchia d'Isernia	104	San Pietro Avellana
71	Castel del Giudice	88	Macchiagodena	105	Sant'Agapito
72	Castelpetroso	89	Miranda	106	Santa Maria del Molise
73	Castelpizzuto	90	Montaquila	107	Sant'Angelo del Pesco
74	Castel San Vincenzo	91	Montenero Val Cocchiara	108	Sant'Elena Sannita
75	Castelverrino	92	Monteroduni	109	Scapoli
76	Cerro al Volturno	93	Pesche	110	Sessano del Molise
77	Chiauci	94	Pescolanciano	111	Vastogirardi
78	Civitanova del Sannio	95	Pescopennataro		
79	Colli a Volturno	96	Pettoranello del Molise		

Elenco dei Comuni che hanno Fogli classificati montani		
<i>Provincia di Isernia</i>		
	Comune	Fogli in cui tutte le particelle sono classificate montane ammissibili al premio
112	Sesto Campano	Fogli: 1,4,16,17,20,27,28,32,36,37,38,39,40,41,42,43,44
113	Pozzilli	Fogli: 1,2,3,4,5,6,7,8,14,15,23,29,31
114	Venafro	Fogli: 1,2,4,8,9,10,11,25,26,32,33,34,40,41,47,52,54
<i>Provincia di Campobasso</i>		
115	Campobasso	Fogli: da 1 a 135

ARTICOLO 5 - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

1. L'azione si applica nelle aree montane dei comuni classificati come montani di cui alle tabelle riportate nel precedente articolo 4.
2. Si elencano tassativamente i requisiti di ammissibilità che devono essere tutti quanti posseduti alla data di rilascio della domanda:
 - risultare agricoltori "in attività", così come definito dall'art. 9 del Reg. (UE) 1307/2013, dagli artt. 10 e s.s. del Reg. (UE) n. 639/2014, dall'art. 3 del Decreto

Mipaaf n. 5465/2018 e dalla Circolare AGEA Coordinamento n. ACIU.2016. 121 del 01/03/2016 e successive modifiche e integrazioni;

- avere la sede legale con centro aziendale e/o stalla nella Regione Molise;
 - condurre superfici agricole ricomprese esclusivamente nei comuni classificati come montani individuati nel precedente art. 4;
 - rispettare quanto previsto all'articolo 4, lett. c) punto i) del regolamento 1307/2014 che definisce quale attività agricola: la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, compresi la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli;
 - essere iscritti INPS come Imprenditore agricolo professionale (IAP) o come Coltivatore diretto (CD). In caso di società il requisito deve essere posseduto dal legale rappresentante. Tale condizione deve essere posseduta all'atto di rilascio della domanda;
 - non aver compiuto 70 anni all'atto della presentazione della domanda di sostegno (corrispondente alla data del rilascio informatico sul portale AGEA). In caso di società l'età va riferita al legale rappresentante;
 - possedere, alla data di rilascio della domanda, almeno il 75% della SAU aziendale (costituita dall'intera SAU presente nel fascicolo aziendale) in zona montana ai sensi dell'art. 32 par. 2 del Reg. (UE) n. 1305/2013 localizzata nei comuni classificati come montani di cui alle tabelle riportate nel precedente articolo 4. Va sottolineato che comunque il pagamento è riferito alle sole superfici classificate montane. Per tale requisito saranno ritenute valide esclusivamente le superfici che alla data di rilascio della domanda, presentano un titolo di conduzione, valido e certificato nel fascicolo aziendale, della durata tale da coprire il periodo 15 maggio 2021– 14 maggio 2022.
3. La mancanza di un solo requisito determina l'esclusione della domanda.
 4. Non sono ammissibili a premio le seguenti superfici: colture in serra, vivai, funghi, coltivazioni arboree, superfici boscate o forestali, superfici non classificate montane.
 5. I requisiti che hanno determinato l'ammissibilità devono essere mantenuti per tutto il periodo dell'impegno (annualità di pagamento ovvero dal 15 maggio 2021 al 14 maggio 2022), pena la decadenza della domanda.
 6. Le aziende che non hanno, oltre alla sede legale, il centro aziendale o la stalla nella regione Molise nei comuni di cui all'articolo 4 non possono presentare domanda.

ARTICOLO 6 - IMPEGNI

1. Mantenere, fino al 14 maggio 2022, un'attività agricola minima di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), trattino iii) del regolamento (UE) n. 1307/2013 secondo le disposizioni previste agli articoli 2 e 4 del DM 5465 del 7 giugno 2018.
2. In particolare per le coltivazioni tali disposizioni prevedono un'attività agricola con cadenza annuale, consistente in almeno una pratica colturale ordinaria, svolta sulle

- superfici agricole mantenute naturalmente e che risponda ai criteri di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto ministeriale su richiamato.
3. Invece, il pascolamento è attività agricola ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), trattino i) del regolamento (UE) n. 1307/2013, se conforme ai seguenti requisiti:
 - a) è esercitato con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni;
 - b) è esercitato con una densità di bestiame, riferita all'anno di presentazione della domanda, non inferiore a 0,2 unità di bovino adulto (UBA) per ettaro. Il rapporto UBA per ettaro, è calcolato considerando, al numeratore, il numero medio annuo di UBA corrispondenti agli animali detenuti dal richiedente e appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo, registrati al pascolo nell'ambito della Banca Dati Nazionale (BDN) delle anagrafi zootecniche, e, al denominatore, la superficie aziendale complessiva di prato permanente, esclusa quella su cui il produttore dichiara di esercitare pratiche agronomiche diverse dal pascolamento. Nel caso in cui il comune di ubicazione dei pascoli non coincida con il comune di ubicazione dell'allevamento e non sia ad esso limitrofo, il pascolamento degli animali può essere dimostrato attraverso idonea documentazione delle ASL competenti che attesta la movimentazione dei capi verso le località di pascolo (certificati di monticazione). Le tipologie di animali che rientrano nei calcoli relativi al carico UBA/ettaro per i prati permanenti sono solamente i bovini, gli ovi-caprini, gli equidi ed i suini solamente se tenuti allo stato brado.
 4. Rispettare, su tutta la SAU dell'azienda agricola, gli impegni relativi al regime di condizionalità di cui al regolamento 1306/2013 ed al Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 17 gennaio 2019 n. 497 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.
 5. Mantenere le attività agricole nelle aree montane, dei comuni classificati come montani di cui alle tabelle del precedente articolo 4, fino al 14 maggio 2022.
 6. L'inserimento di particelle classificate come pascoli conferisce al beneficiario l'impegno del pascolamento ed il rispetto del carico minimo e massimo. In fase di predisposizione della domanda bisogna fare attenzione all'inserimento delle particelle ed alla loro codifica. Se non risulta appropriata, verificare il fascicolo e l'inserimento di tutte le informazioni che servono a classificare le particelle.
 7. Le particelle inserite nelle domande di sostegno collegate a codice non a premio non saranno pagate. Il beneficiario all'atto del rilascio della domanda di sostegno certifica i codici abbinati alle proprie particelle che derivano dai dati dichiarati nel fascicolo aziendale. Tale condizione non può essere modificata. Saranno pagate solamente le superfici montane abbinata al codice premio base o al premio aggiuntivo per le aziende zootecniche che effettuano la pratica del pascolamento di cui ai punti 1, 2 e 3 del successivo articolo 7.

ARTICOLO 7 - AGEVOLAZIONI PREVISTE

1. Pagamento annuale per ettaro di superficie. I pagamenti saranno effettuati per tutte le superfici aziendali coltivate ricadenti nelle aree montane, dei comuni di cui alle tabelle del precedente articolo 4, ad esclusione di quelle boschive o forestali, di quelle con colture arboree permanenti o funghi o coltivate con serre o tunnel.
2. Il premio base è pari a 160 euro/ettaro.
3. È previsto un premio aggiuntivo pari a 40 euro/ettaro per le sole aziende zootecniche, cioè quelle aziende che effettuano la pratica del pascolamento rispettano un carico minimo di 0,2 UBA/ettaro, calcolato per le superfici agricole con raggruppamento Colture Foraggere non Avvicendate ricadenti nel territorio delle zone montane dei comuni montani di cui alle tabelle del precedente articolo 4. Tale premio aggiuntivo si applica alle sole superfici comprese nel raggruppamento interessato dal pascolamento.
4. Per il riconoscimento del premio aggiuntivo, le aziende zootecniche (che allevano bestiame bovino, ovi-caprino, equino e suino e che hanno un patrimonio zootecnico - alla data di rilascio della domanda - pari o superiore a 0,2 UBA/ettaro), devono essere regolarmente registrate con relativa consistenza zootecnica, ai servizi veterinari dei Distretti Sanitari regionali, di appartenenza (Codice ASL).
5. Per aziende zootecniche si intendono le aziende che dichiarano in domanda una consistenza zootecnica e/o che per le quali risultano allevamenti attivi in BDN alla data di rilascio della domanda. La verifica ai fini del calcolo del carico di bestiame non fa riferimento alle specie possedute dall'azienda per autoconsumo cioè le specie la cui consistenza è \leq ai seguenti valori: - BOVINI: 2 UBA; BUFALINI: 2 UBA; SUINI: 1,5 UBA; OVINI: 1,5 UBA; CAPRINI: 1,5 UBA; CAVALLI: 3 UBA; ASINI: 3 UBA. Il totale delle UBA possedute per autoconsumo non deve superare le 5 UBA complessive, nel qual caso NON si tratta di autoconsumo.
6. È fissato un valore minimo di 750 euro quale requisito minimo di accesso ai benefici del bando, in quanto il costo della gestione della domanda risulterebbe maggiore del beneficio concesso.
7. È attuata una regressività lineare del premio, pari all'1% per ogni ettaro aggiuntivo, a partire dal trentunesimo ettaro e fino al cinquantesimo (31-50 ettari soggetti a regressività lineare del 1%); oltre il cinquantesimo ettaro, il premio si riduce all'80% e rimane tale per gli ettari successivi. La regressività per le aziende zootecniche è attuata sul premio comprensivo della parte aggiuntiva.

ARTICOLO 8 - CRITERI DI SELEZIONE

1. Ai sensi dell'articolo 49 del Reg. (UE) 1305/2013, per la concessione delle provvidenze previste dalla sottomisura 13.1 non si prevedono criteri di selezione.

ARTICOLO 9 - DOTAZIONE FINANZIARIA

1. La dotazione finanziaria del presente bando è pari 5 milioni di euro, definita nei limiti del budget previsto dal programma per la sottomisura 13.1. Laddove il valore dei premi richiesti dovesse superare la dotazione finanziaria del bando, si procederà ad una riduzione lineare del premio per tutti gli ammessi pro-quota. Nel caso delle aziende zootecniche tale riduzione non riguarderà il premio aggiuntivo, ma sarà attuata solamente sulla parte del premio base.
2. Tale dotazione è condizionata all'approvazione da parte dei servizi della Commissione europea - DG-AGRI della proposta di modifica al piano finanziario del PSR Molise 2014-2020. In mancanza di tale approvazione, la Regione si riserva la possibilità di ritirare il presente bando. I soggetti potenziali beneficiari all'atto di adesione esonerano la regione, in caso di ritiro del bando, da qualsiasi azione di responsabilità.

ARTICOLO 10 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Le domande volte ad ottenere la concessione degli aiuti devono essere compilate utilizzando la specifica procedura informatica messa a disposizione da AGEA sul portale SIAN (www.sian.it) e seguendo le disposizioni contenute nell'Istruzione Operativa 11 richiamata nell'articolo 2 del presente bando. La domanda si intende formalmente presentata una volta effettuato il rilascio della stessa nel portale SIAN.
2. Le domande devono essere presentate a far data dall'approvazione del presente bando e non oltre la data del **17 MAGGIO 2021** sulla base dei dati contenuti nel fascicolo aziendale aggiornato e validato. È, pertanto, necessario costituire ed aggiornare il "fascicolo unico aziendale" presso i CAA convenzionati con AGEA, prima della presentazione della domanda. I CAA con il rilascio della domanda certificano che siano presenti i requisiti per la presentazione della domanda e rispettate le condizioni previste dal bando. Le condizioni dichiarate nella domanda devono essere soddisfatte alla data di rilascio della domanda. Ciascun richiedente, nello stesso anno, non può presentare più domande di sostegno a valere sulla stessa misura. La domanda di sostegno può essere ritirata in tutto o in parte fino a quando non è stato estratto il campione previsto per l'espletamento dei controlli.
3. Ai sensi del reg. (UE) n. 640/2014 art.13, comma 1, in caso di presentazione in ritardo della domanda:
 - si applica una riduzione del contributo pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, degli importi ai quali il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda in tempo utile;
 - se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario la domanda è irricevibile e all'interessato non è concesso alcun aiuto o sostegno.
4. Ne consegue che il termine ultimo per la presentazione della domanda elettronica con riduzione è il 11 giugno 2021.

5. I soggetti che non hanno i requisiti di ammissibilità previsti nell'articolo 5 e che le cui aziende non sono nei comuni montani di cui alle tabelle dell'articolo 4 non possono rilasciare domanda. La Regione declina ogni responsabilità per rilasci impropri delle domande ed a conseguenze future che le stesse possono causare che sono da attribuirsi esclusivamente a chi ha effettuato il rilascio della domanda.
6. In caso di modifica con regolamento UE della data di presentazione della domanda la stessa si ritiene, nel presente bando, integralmente recepita senza ulteriore disposizione.
7. Il certificato valido di iscrizione all'INPS con qualifica di CD o IAP deve essere acquisito dal CAA prima del rilascio della domanda anche in forma di autocertificazione. In ogni caso i CAA devono restituire esito dell'acquisizione del certificato IAP nel fascicolo aziendale nelle modalità e nei tempi richiesti dalla regione o dall'Organismo Pagatore AGEA. In assenza dei certificati o con esito negativo la domanda sarà resa non ammissibile ed archiviata. Allo stesso modo le domande che presenteranno anomalie non correggibili entro termini congrui da permettere il rispetto dei tempi di pagamento previsti dal regolamento omnibus o anche non sanabili saranno rese non ammissibili ed archiviate.
8. In assenza del certificato di iscrizione INPS valido con qualifica IAP e CD nei termini temporali indicati la domanda non può essere rilasciata. La Regione declina ogni responsabilità per rilasci impropri delle domande.
9. Con il rilascio della domanda il beneficiario accetta tutti gli impegni e le condizioni previste dal presente bando e certifica le informazioni riportate in domanda rinunciando a qualsiasi azione di rivalsa verso la regione in relazione ad errori o altre condizioni che determinano il mancato pagamento totale o parziale della stessa.

ARTICOLO 11 - ALTRE INFORMAZIONI SULLA MISURA

Istruttoria delle domande di aiuto/pagamento

1. Il procedimento amministrativo delle domande avviene mediante le apposite funzionalità sul sistema informatico SIAN, gestito da SIN, per conto di AGEA. La presentazione delle domande avviene esclusivamente online (rilascio), le fasi istruttorie prevedono controlli di ricevibilità e di ammissibilità al sostegno effettuati con “metodo automatizzato”, ovvero utilizzando controlli incrociati con le banche dati disponibili ai fini della verifica del possesso dei requisiti previsti dal presente bando o manuale con acquisizione e verifica dei certificati INPS da parte della Regione e restituzione degli esiti ad AGEA. In particolare i controlli inerenti le superfici dichiarate sono eseguiti con riscontri con SIGC (Sistema Integrato di Gestione e Controllo) basato sulle metodiche di telerilevamento e fotointerpretazione. Un campione delle domande presentate sarà sottoposto anche ai “controlli in loco”.

La presentazione delle domande dovrà avvenire secondo le modalità contenute nelle Istruzioni Operative AGEA n. 13 prot. ORPUM 0011779 del 19/2/2021 avente ad oggetto “Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 – Modalità di

presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2021”, così come modificata dalle Istruzioni Operative AGEA n. 30 prot. ORPUM 0022481 del 31/3/2021

Responsabile del Procedimento

2. Il Responsabile del Procedimento regionale delle attività istruttorie per le quali **la Regione ha assunto la delega** è il Responsabile della Misura 13, dott. Nicola Di Lisa responsabile del Servizio *Economia del territorio, Attività integrative, Infrastrutture rurali e Servizi alle imprese – Sostegno al reddito e condizionalità*.
3. Il pagamento dell’aiuto, senza l’applicazione di riduzioni o esclusioni – vale come comunicazione di chiusura del procedimento amministrativo.
4. La notifica di chiusura del procedimento amministrativo con esito negativo o parzialmente positivo viene effettuata dalla Regione solo per le istruttorie di competenza secondo le procedure della L.241/90 e s.m.i.

Conservazione delle domande di sostegno

5. Al fine di consentire l’espletamento dei controlli amministrativi e in loco, il Richiedente è tenuto a conservare il “fascicolo domanda” presso il soggetto autorizzato (CAA) che ha effettuato il rilascio della domanda stessa.
6. Il fascicolo domanda deve contenere tutti i documenti relativi alla domanda stessa, in particolare:
 - la domanda debitamente sottoscritta;
 - i documenti correlati alle condizioni di ammissibilità dichiarate in domanda ed in particolare i certificati di iscrizione INPS.

Esonero dagli impegni (Causa di forza maggiore)

7. Ai sensi dell’articolo 2 paragrafo 2 del regolamento (UE) 1306/2013, e dell’articolo 4 del Regolamento (UE) 640/2014, il beneficiario può essere esonerato dal mantenimento degli impegni assunti nei seguenti casi di forza maggiore o circostanze eccezionali e specificatamente:
 - a) decesso del beneficiario;
 - b) incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
 - c) calamità naturale grave che colpisce seriamente l’azienda;
 - d) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all’allevamento;
 - e) epizoozia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
 - f) esproprio della totalità o di una parte consistente dell’azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.
8. I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali nonché la relativa documentazione, di valore probante l’evento, devono essere notificati dagli interessati al Responsabile di

Misura entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui lo stesso o il suo rappresentante è in grado di provvedervi, a pena dell'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste per il mancato rispetto degli impegni.

9. In ottemperanza a quanto stabilito al paragrafo 1 dell'articolo 4 del regolamento 640/2014, qualora un beneficiario sia stato incapace di adempiere agli impegni per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, il pagamento dell'aiuto è proporzionalmente revocato per gli anni durante i quali si sono verificate la forza maggiore o le circostanze eccezionali.

Trasferimento di Azienda

10. Se nel corso del periodo di esecuzione dell'impegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a uno o più soggetti, questi ultimi possono subentrare per il restante periodo a condizione che nell'atto o contratto di acquisizione delle superfici venga espressamente previsto il trasferimento dell'impegno a carico dei subentranti, ovvero rilasciata da questi ultimi specifica dichiarazione di conoscenza dell'obbligo di assunzione degli impegni per il periodo vincolativo residuo.
11. Come previsto all'art. 8 del Reg. (UE) n. 809/2014, il pagamento per il quale il cedente ha presentato domanda è erogato al cessionario (subentrante) se:
 - a) Il subentrante, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, deve costituire il fascicolo aziendale e di domanda nonché darne comunicazione al Servizio regionale di competenza. Il cedente e il subentrante sono tenuti al rispetto delle disposizioni che a tale riguardo potranno essere definite dall'Organismo Pagatore AGEA.
 - b) il cessionario informa l'autorità competente dell'avvenuta cessione;
 - c) il cessionario presenta tutti i documenti giustificativi richiesti dall'autorità competente;
 - d) l'azienda ceduta soddisfa tutte le condizioni per la concessione del sostegno.
12. Dopo che il cessionario ha comunicato il subentro in azienda e richiesto il pagamento del sostegno tutti i diritti e gli obblighi del cedente, risultanti dal legame giuridico tra il cedente e l'autorità competente per effetto della domanda di sostegno, sono conferiti al cessionario.

Pagamento dell'aiuto

13. L'aiuto può essere erogato in un'unica soluzione nel momento in cui è verificato il rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dall'articolo 74 del regolamento (UE) n. 1306/2013, e/o con un anticipo da erogarsi anteriormente al 1 dicembre e non prima del 16 ottobre dell'anno di presentazione della domanda di pagamento, (articolo 75 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e s.m.i.), fatto salvo per le domande estratte a campione, per le quali la liquidazione potrà avvenire successivamente alla chiusura del controllo stesso. Il saldo deve avvenire entro il 30 giugno 2021.

Riduzioni ed esclusioni

14. In materia di applicazione delle riduzioni ed esclusioni a carico dei richiedenti gli aiuti previsti dalla sottomisura 13.1 del PSR del Molise 2014/2020, si fa riferimento a quanto disposto dalla normativa regionale, applicativa degli articoli 17, 18, 19, 30, 31 e 35 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 e dal regolamento (UE) di esecuzione 809/2014.
15. In tutti i casi è fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali ed in particolare quelle previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 per i casi di dichiarazioni non conformi al vero o uso di atti falsi.

Errori palesi

16. Per le domande di sostegno/pagamento afferenti la sottomisura oggetto del presente bando, il richiedente può chiedere la correzione di errori palesi conformemente alle disposizioni dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 809/2014 che precisa che le domande di sostegno e di pagamento possono essere modificate in qualsiasi momento dopo la presentazione in caso di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede. Sono errori palesi solo quegli errori che possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo.
17. Pertanto, al fine di garantire un'omogenea applicazione delle procedure di selezione ed una uniforme gestione degli errori palesi sono individuate alcune possibili situazioni che possono essere ricondotte a tale condizione e precisamente:
 - a) problemi di natura informatica che abbiano comportato un'errata compilazione della domanda, se avvalorati da AGEA-SIN;
 - b) conto corrente errato;
 - c) errori di "rovescino" nei numeri;
 - d) data di inizio e/o di fine impegno errati;
 - e) informazioni contraddittorie che emergono nell'analisi puntuale della documentazione eventualmente allegata o da banche dati in possesso della pubblica amministrazione;
 - f) supero all'interno di una particella dichiarata da un unico beneficiario;
 - g) utilizzi plurimi dichiarati per una stessa particella;
 - h) informazioni derivanti da banche dati che sono vincolanti per la liquidazione, per le quali in domanda sia stato possibile indicare dati difformi;
 - i) particelle in anomalia a causa di frazionamenti precedentemente non gestiti dal SIAN;
 - j) spostamento di una particella a premio e viceversa, fermo restando la superficie a premio richiesta.
18. Inoltre, nel caso degli errori palesi si dovrà tenere conto anche delle circolari specifiche emanate dall'OP AGEA o ad altre disposizioni che lo stesso organismo riterrà di

emanare. Tutte le situazioni che vengono ricondotte ad errori palesi, possono essere corrette solo su richiesta formale del richiedente/beneficiario.

19. A tal fine è necessario che il richiedente/beneficiario presenti una specifica richiesta allegando, se del caso, una documentazione che offra un quadro veritiero e completo della situazione oggetto di errore, che contenga almeno i seguenti elementi:
 - numero della domanda in cui l'errore è stato commesso;
 - descrizione dell'errore o della circostanza segnalata, con sufficiente grado di dettaglio e motivazioni in base alle quali si richiede di riconoscere il carattere di errore palese;
 - eventuale copia dei documenti necessari ad una valutazione di merito.
20. Il funzionario istruttore che riceve tale richiesta ne valuta la ricevibilità e decide in ordine alla possibilità di correzione. Eventuali decisioni di non accoglimento della richiesta di riconoscimento dell'errore palese è comunicata al richiedente mediante parere scritto che deve contenere per ogni singolo elemento proposto alla correzione, la motivazione del non riconoscimento di errore palese, specificando quali elementi e/o fattori sono stati valutati e presi in considerazione, nonché il funzionario responsabile dell'istruttoria.
21. Nei casi di positivo accoglimento della richiesta di riconoscimento di errore palese, al richiedente/beneficiario sono comunicati i termini entro cui procedere alla correzione dell'errore. Trascorso tale termine il richiedente/beneficiario decade da qualsiasi ulteriore successiva possibilità di modifica di errore.
22. La Regione tiene una registrazione di chi ha richiesto il riconoscimento dell'errore palese, necessario a verificare la reiterazione dell'errore da parte di un beneficiario.
23. Non possono rientrare nella definizione di errore palese le seguenti situazioni:
 - a) gli errori commessi in modo reiterato dallo stesso beneficiario anche in annate diverse, compiuti esclusivamente per dimenticanza/negligenza del richiedente (escludendo quindi i casi in cui intervengano cause di natura procedurale, difetti di funzionamento del sistema informatico etc.);
 - b) gli errori riscontrati in presenza di una qualsiasi precedente comunicazione effettuata dall'Amministrazione al richiedente e/o al CAA mandatario (avvisi o segnalazioni, verbali, check-list, comunicazioni di anomalie, comunicazioni di effettuazione del controllo in loco, ecc.);
 - c) la domanda carente di informazioni minime necessarie a definirne la ricevibilità (ad esempio: domanda presentata fuori termine, domanda priva di firma, ecc.);
 - d) la parziale o totale assenza di superfici o capi richiesti a premio.

Disposizioni

- 25 Per quanto attiene la sottomisura 13.1 del PSR-Molise 2014/2020, le disposizioni previste dal presente bando possono essere sospese, modificate o integrate in qualsiasi momento da parte della Giunta regionale o per essa da parte dell'Autorità di Gestione

regionale, senza che per questo possano essere vantati diritti o pregiudiziali nei confronti dell'Amministrazione regionale, dell'OP AGEA o della Commissione UE.

- 26 Al fine di agevolare la candidatura al presente avviso è istituito sul sito istituzionale della Regione Molise nell'area tematica Agricoltura e Foreste, PSR Molise 2014-2020, un apposito HELP DESK all'interno del quale sono pubblicati i chiarimenti susseguenti alle specifiche richieste (FAQ) da inoltrare al seguente indirizzo e-mail: *adgpsr@regione.molise.it*.

Informativa sul trattamento dei dati personali

- 27 I dati personali saranno trattati conformemente al decreto legislativo 196/2003, da ultimo modificato dal decreto legislativo 101/2018 che adegua la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679.
- 28 Il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del procedimento.